



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

5^a Commissione Bilancio

Audizione

AS 1746

**Conversione in legge del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.
9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

Roma, 10 marzo 2020

Premessa

Il nostro Paese si è trovato, nell'arco di una settimana, a dover fronteggiare una situazione senza precedenti, probabilmente mai accaduta prima con questa intensità, che ci sta costringendo a cambiare, ora dopo ora, le nostre abitudini.

Da diversi anni, invece, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo, in cima alla classifica delle più importanti minacce per l'umanità, accanto al terrorismo e agli incidenti nucleari, una non meglio identificata "Malattia X", esortando gli Stati del mondo ad assumere comportamenti di prevenzione atti a fronteggiare una emergenza pandemica dagli effetti non prevedibili e sconosciuti.

Non sappiamo ancora se la "Malattia X" dell'Organizzazione Mondiale sia oggi rappresentata dal Covid-19, il cui nome ci richiama alla mente tanti film che pensavamo di fantascienza, ma quello che abbiamo imparato a conoscere, con la sua impressionante mutevolezza evolutiva, è cosa significa il rischio epidemico ai tempi veloci della globalizzazione.

In pochi giorni abbiamo conosciuto l'angoscia di vedere affiancati, con drammatica plasticità, i rischi e gli effetti immediati per la salute delle persone, con i rischi di una prospettiva incerta, non nei prossimi anni, come pure ci eravamo abituati a vivere, ma addirittura nei prossimi mesi.

Mai come in questo momento siamo alla ricerca di punti fermi, di ancoraggi solidi da ritrovare, di certezze retrospettiche da recuperare, per dare risposta a cittadini, famiglie ed imprese che, quasi ammutolite, assistono allo svolgersi rapido degli eventi.

Neanche può aiutare, purtroppo, riferirci col pensiero alle molte situazioni passate, anche legate ad altre epidemie, perché, alla velocità alla quale va ora il mondo, un

granello di sabbia che inceppa le “piattaforme globali del valore”, mette a nudo tutta la fragilità dei nostri modelli economici ed organizzativi.

Una cosa, tuttavia, questa emergenza mette in evidenza con estrema chiarezza e sulla quale intendiamo richiamare l'attenzione: non è più possibile rimanere indifferenti all'importanza che le realtà produttive dell'economia diffusa rivestono per la tenuta sociale, per il benessere diffuso e per la salvaguardia del territorio.

La drammatica chiusura di ogni attività nei territori delle zone rosse ha messo a nudo cosa può significare, per un territorio, la desertificazione della sua vitalità imprenditoriale, e ci ha mostrato quali sono le vere reti di solidarietà e qual è la scala di valori nei quali le persone si riconoscono. Ci rendiamo finalmente e veramente conto di come sia importante quella “normalità” alla quale siamo ordinariamente abituati e che diamo per scontata, rendendoci parimenti conto di cosa potrebbe significare perderla.

Per questo il nostro impegno, anche in questa sede, è rivolto alla tutela di quelle imprese, micro e piccole, che costituiscono l'ossatura portante non soltanto della nostra economia, ma anche – e soprattutto - della nostra società.

Confartigianato, in linea con le parole del Capo dello Stato, intende muoversi e agire in un contesto orientato al massimo rispetto delle disposizioni diramate dalle Autorità Competenti, nell'intento di fornire ogni utile supporto per il recupero della “normalità”.

Noi possiamo contribuire ad interrompere la spirale di incertezza e paura, cercare di contrastare i comportamenti irrazionali, provare ad essere ottimisti e guardare oltre, convinti della capacità di tutto il Paese di fare squadra di fronte alla calamità. Siamo

capaci di farlo e ne abbiamo dato prova in molte occasioni, anche se questa volta ci appare tutto diverso.

Per questo noi riterremo giusti “per definizione”, in questa fase, i provvedimenti che il Governo e tutte le Istituzioni hanno preso e prenderanno, assumendoci la responsabilità, semmai, di fornire ogni utile elemento di conoscenza reale della situazione e le nostre idee di miglioramento, non rinunciando ad essere “corpi intermedi” del dialogo tra la società civile e il decisore pubblico.

Non vi è dubbio che la priorità del Paese deve essere, in questo momento, innanzitutto quella di garantire le risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

La seconda priorità, tuttavia, è quella di accompagnare con immediatezza l'emergenza sanitaria con interventi in campo economico, volti essenzialmente a far fronte alla repentina crisi di liquidità della maggior parte delle imprese che non dipende, questa volta, dal mercato, ma da un fattore esogeno che non fa sconti a nessuno e che non discrimina. E' giusto dunque partire dai territori e dai settori maggiormente colpiti dal crollo dei fatturati, ma allo stesso tempo bisogna porsi da subito il problema di chi risentirà degli effetti in un arco temporale più diluito, ma non per questo di minore intensità, come è il caso della produzione manifatturiera che comincia a scontare difficoltà legate ai flussi di approvvigionamento delle materie prime, alla logistica e alle consegne, alla contrazione degli ordinativi.

A supporto dei provvedimenti normativi, abbiamo altresì bisogno di un apparato amministrativo coeso e in grado di reagire come hanno reagito, in questi giorni, i medici in corsia, in un contesto temporale in cui 60 giorni rischiano di essere la discriminante tra un'impresa aperta e un'impresa chiusa.

Da ultimo, l'emergenza "coronavirus" può essere una magnifica occasione per rendere evidente ai cittadini e alle imprese a cosa serve l'Europa, così come, al contrario, può essere il presupposto per la sua disgregazione. Se ci atteniamo al mero dato scientifico e matematico della probabilità di espansione del virus, la situazione che si sta verificando in Italia non è diversa da quella che si sta prospettando nel resto dell'Europa. Per questo è più che mai indispensabile un impegno europeo straordinario volto da un lato ad individuare adeguate risorse aggiuntive per far fronte all'emergenza in atto, dall'altro a consentire le necessarie flessibilità, che deve essere prima che di azione, di pensiero, sia verso i bilanci dei singoli Paesi, sia nel saper sospendere o derogare temporaneamente all'applicazione di specifiche, come quelle di vigilanza bancaria o di regolamentazione degli appalti.

Effetti del Coronavirus sulle Micro e Piccole Imprese del Nord Italia

Confartigianato ha realizzato un sondaggio presso i piccoli imprenditori delle regioni del Nord dove si concentrano oltre la metà (52,8%) del totale degli addetti delle piccole imprese italiane e il 61,5% del totale del fatturato delle imprese italiane. L'emergenza coronavirus ha colpito l'attività del 70% degli artigiani e delle micro e piccole imprese delle regioni del Nord Italia e, se l'allarme persisterà, gli imprenditori prevedono cali del 25% del fatturato di marzo (che pesa l'8,3% sul fatturato annuo), con una flessione del 30% in Lombardia. Questi dati hanno registrato un peggioramento del trend del fatturato negli ultimi giorni (2-4 marzo 2020) con un calo mensile del 29% per la media delle micro e piccole imprese del Nord ed che in Lombardia raggiunge il 33%.

Gli effetti dell'emergenza coronavirus sono diffusi in tutti i settori delle piccole imprese del Nord: particolarmente pesanti i cali di fatturato mensili previsti dal settore del trasporto persone (-68%), dalle imprese interessate dalla domanda turistica (-37%), da quelle del settore alimentare (-33%), dalle aziende della moda (-25%), e dei servizi (-25%). Nelle regioni del Nord, nei settori in cui è maggiore il previsto calo di fatturato, operano 456mila micro e piccole imprese, che danno lavoro a 1,7 milioni di addetti. In particolare, in questi settori, sono coinvolte 209mila imprese artigiane con 566mila addetti.

Secondo la rilevazione di Confartigianato, la crisi nelle micro e piccole imprese si manifesta soprattutto con il calo delle vendite, segnalata dal 48% degli intervistati, con la cancellazione di fiere ed eventi (indicata dal 22% degli imprenditori), con la mancata o ritardata consegna di merce al cliente (19% degli imprenditori), la cancellazione degli ordini (18%) e la cancellazione di incontri d'affari (16%).

Sul fronte dei fattori produttivi il 32% delle micro e piccole imprese intervistate da Confartigianato segnala la mancata o ritardata fornitura di materie prime, il 19% ha ridotto l'orario di lavoro, il 13% registra ulteriori complessità di natura sanitaria legate ad autorizzazioni e permessi rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, l'11% denuncia disagi nella gestione delle trasferte del personale e il 10% lamenta l'assenza dei dipendenti.

Le nostre osservazioni al testo

Entrando nel merito specifico del ddl di conversione del Decreto Legge n. 9 di seguito alcune proposte di modifica:

Relativamente **all'art. 1 (Proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)** si ritiene necessario prevedere un allungamento del periodo di sospensione - oggi prevista per gli adempimenti e versamenti tributari scadenti nel periodo 21 febbraio – 31 marzo 2020 - almeno fino a maggio 2020 (il periodo di sospensione, logicamente, andrà rimodulato in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria) allargando il perimetro interessato ai territori individuati con il DPCM 8 marzo 2020. Inoltre la ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di sospensione (e non entro un mese dalla sospensione come previsto dal decreto legge). Si ritiene inoltre sia necessario prevedere la possibilità di rateizzare il dovuto (12 rate mensili) prevedendo (come avvenuto per il Sisma Emilia e per quello dell'Italia centrale), che le imprese alla ripresa dei versamenti possano ricorrere per il pagamento delle imposte sospese ad un finanziamento, da restituire in rate semestrali, garantito dallo Stato con interessi a carico del Bilancio Pubblico.

Anche relativamente alla **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 2)** si ritiene sia necessario prevedere un allungamento del periodo di sospensione a maggio 2020 in linea con la proposta di modifica all'art. 1.

Si valuta **positivamente** la previsione dell'**art. 3** laddove estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari accogliendo l'esigenza di rimettere nei termini gli adempimenti dei contribuenti che sono seguiti negli adempimenti da consulenti o CAF aventi la sede operativa all'interno della zona rossa.

Per quello che riguarda l'**art. 4** relativo alla **sospensione dei pagamenti delle utenze** si ritiene che la previsione di un termine di 120 giorni per la definizione dei provvedimenti attuativi da parte dell'ARERA sia incompatibile con le esigenze di intervento tempestivo richieste dalla situazione. Peraltro, deve tenersi in conto che esiste già una strumentazione messa in campo in altre precedenti occasioni che non giustifica l'individuazione di un termine così lungo.

Altresì si valuta positivamente la previsione dell'**art. 5** laddove dispone la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per quello che riguarda l'**art. 6** recante **misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati** si ritiene che i termini di attuazione previsti non siano in linea con le esigenze di tempestività. Se non si vogliono vanificare gli effetti della norma, le Amministrazioni coinvolte devono intervenire al massimo entro 30 giorni.

Le misure ad hoc per il **settore turistico-alberghiero** previste dall'**art. 8** quali la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi devono essere allargate a tutta la filiera lunga del turismo in ambito **nazionale ricomprendendo esplicitamente anche il trasporto di persone quali il NNC, taxi e autobus**. L'artigianato è, infatti, presente in modo significativo nella filiera turistica. Nelle sole Regioni del Nord, nel 2019 si contano 95.269 imprese artigiane operanti in **attività economica interessate dalla domanda turistica nei comparti dell'abbigliamento e calzature, dell'agroalimentare, dei trasporti, dei ristoranti, pizzerie e pasticcerie, di strutture ricettive ed altre attività manifatturiere e dei servizi** (quali fotografia, gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro, lavorazioni artistiche del marmo del ferro, del rame e dei metalli).

Per quanto riguarda gli artt. **13, 15 e 17** che disciplinano gli ammortizzatori sociali applicabili con la causale dell'emergenza, va chiarito l'aspetto dell'applicabilità della disciplina in esame a FSBA, in quanto Fondo erogatore del trattamento di assegno ordinario. La legge, infatti, non fa esplicito riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali ordinari e alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D. Lgs. 148/2015, ma ne cita solo le prestazioni tramite assegno ordinario (art. 2, commi 1 e2). La norma lascia pertanto incertezze interpretative riguardanti in particolare proprio i Fondi alternativi come FSBA.

Di conseguenza si ritiene necessario **estendere con una norma ad hoc le misure in materia di cassa integrazione in deroga anche ai datori di lavoro aderenti ai Fondi di solidarietà alternativi** disciplinati dall'art. 27, D.Lgs. 148/2015.

In relazione all'**art. 16 - Indennità lavoratori autonomi** – si ritiene necessario, sulla falsariga del DL Genova, prevedere **un'indennità una tantum per i lavoratori autonomi** (ad esempio di 15.000 euro come nel caso citato) dato che si ritiene assolutamente insufficiente la previsione contenuta nel DL di 500 euro mensili per un massimo di 3 mesi. Sarebbe inoltre opportuno prevedere **misure a sostegno delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria** introducendo un **indennizzo pari al 100% del decremento di fatturato subito rispetto al valore mediano del triennio 2017-2019 con un limite massimo di 200.000** euro sia per le imprese collocate nella zona rossa sia per quelle collocate al di fuori della zona rossa che presentano un nesso causale fra il calo di fatturato e l'emergenza Coronavirus. Infine, è auspicabile la **creazione di una Zona Franca Urbana per i Comuni interessati dalla zona rossa**, della durata almeno biennale. Le imprese beneficerebbero di un credito di imposta (il cui importo è in diretta connessione con le risorse stanziare) per il pagamento di tributi e contributi.

Per quello che riguarda la **liquidità per le micro e piccole imprese** si evidenzia che l'**art. 25 (Fondo Garanzia PMI)** ricalca le disposizioni già previste per il terremoto del Centro Italia. L'impianto appare certamente condivisibile, anche se **sarebbe opportuno prevedere l'intervento a titolo gratuito nell'ambito dell'intero territorio nazionale e l'estensione, alle zone gialle e nella misura massima oggi consentita dell'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione, per un periodo di 12 mesi e per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.**

Il comma 2, inoltre, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto tra Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell'Economia attraverso il quale è possibile estendere, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziare alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle della c.d "zona rossa" in considerazione dell'impatto economico eccezionale in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesima area ovvero dell'appartenenza ad una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. E' auspicabile l'intervento di tale decreto anche a modifica delle modalità operative di ammissione delle operazioni finanziarie, prevedendo la valutazione delle operazioni basata esclusivamente sul modulo economico-finanziario del modello di rating, prevedendo la sospensione temporanea della valutazione dell'andamento e delle pregiudizievoli, **la temporanea ammissibilità di operazioni di consolidamento/rinegoziazione di operazioni finanziarie, di qualsiasi durata, già erogate all'impresa dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziari facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantite dal Fondo.** Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dal 15 marzo 2019 della Riforma del Fondo Centrale di Garanzia, definita dal decreto interministeriale del 6 marzo 2017,

non è più consentito, ai soggetti beneficiari finali che abbiano in corso un prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata dell'operazione finanziaria, richiedere l'ammissione alla garanzia del Fondo per nuove operazioni finanziarie fino alla comunicazione di regolare estinzione dell'operazione per la quale è stato richiesto il prolungamento della durata della garanzia. Considerata la necessità di attuare urgenti misure di sostegno all'accesso al credito per le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla garanzia del Fondo e strettamente connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, sarebbe anche in questo caso **opportuno consentire temporaneamente di operare in deroga** a quanto stabilito nelle vigenti alle attuali Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia, **dando quindi la possibilità di accedere al credito con garanzia MCC anche in presenza di prolungamenti della garanzia a seguito di moratoria.**

Sempre in tema di **liquidità delle imprese** si ritiene opportuna la **creazione di un Fondo**, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 33 per le imprese agricole, **che consenta alle micro e piccole imprese di accedere un mutuo a tasso zero**, della **durata massima di 10 anni e per un importo massimo di 150.000 euro**, **finalizzato all'estinzione dei debiti bancari, in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del virus.**

Per quanto riguarda l'**art. 28 - Rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici** – si rilevano alcune criticità al comma 9 per le imprese operanti nel settore dei viaggi di istruzione scolastica e viaggi studio che rischiano di subire una incoerenza tecnica generata dall'impianto normativo vigente. I provvedimenti di normativa primaria e secondaria emanati dal Governo a fronte della diffusione del Covid-19 con riferimento ai viaggi di istruzione scolastica – assegnati con bando dai singoli Istituti

alle Imprese operanti nel settore - sono caratterizzati da un difetto di formulazione prevedendone la sospensione. Alla premessa della sospensione non è, poi, seguita la regolamentazione diretta dell'applicazione di tale principio rispetto ai contratti conseguenti all'aggiudicazione dei bandi ma solo la semplice previsione della possibilità per i viaggiatori di deciderne – anziché la prevista sospensione dei contratti di viaggio - il recesso. Peraltro si è indicata, come norma applicabile per l'esercizio del diritto di recesso, l'art. 41 del Codice del Turismo che fa riferimento al diritto di recesso conseguente a circostanze imprevedibili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio (sic), anziché in quello di partenza. Ne è conseguita una situazione giuridicamente ingestibile, che sta esponendo tutti i soggetti interessati a gravissime conseguenze economiche.

Quali azioni mettere in campo nel più lungo periodo

Esaurita la fase emergenziale e superata la crisi sanitaria e i connessi pericoli per la salute pubblica, sarà urgente intervenire con ulteriori provvedimenti volti a contenere i danni immediati sull'economia: l'emergenza ha prodotto effetti diffusi e pesanti su interi settori e filiere. I primi provvedimenti sono stati adottati, ma è evidente che la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi. Si ritiene non più procrastinabile l'**adozione di uno strumento normativo che consenta alle imprese di affrontare situazioni di emergenza** (dalle calamità naturali – terremoti ed alluvioni – ai crolli – Ponte Morandi - e da ultima quest'emergenza sanitaria), nell'ambito di un unico quadro normativo di riferimento per la gestione di tutte le criticità.

Premesso ciò, accanto ad interventi immediati sono necessari interventi che possano sostenere e rilanciare le attività produttive quando l'emergenza sanitaria sarà finita e che auspicabilmente potrebbero essere contenute in un prossimo intervento legislativo d'urgenza dedicato alle misure di più lungo periodo. Ed in particolare:

- Strumenti di intervento sul mercato del lavoro tesi sia ad affrontare l'emergenza attraverso **congrui finanziamenti agli ammortizzatori sociali** sia a **stimolare l'occupazione**;
- Strumenti per affrontare la carenza di **liquidità delle imprese**;
- Strumenti efficaci di **indennizzo dei lavoratori autonomi e misure di sostegno per le imprese**;
- **Rilancio degli Investimenti Pubblici** garantendo l'avvio rapido e generalizzato dei cantieri già programmati ed accelerando il lavoro volto alla modifica del Codice dei Contratti Pubblici;
- Avvio di un piano di investimenti in opere pubbliche ad impatto territoriale, privilegiando il ricorso ad **imprese a cosiddetto Km. 0**, con **procedure di accesso semplificate per appalti di importo inferiore ai 200.000 Euro**;
- **Agevolazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione**, anche attraverso anticipazioni agli enti locali di liquidità attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti e il ricorso alla compensazione universale dei debiti e crediti;
- **Riprogrammazione delle risorse comunitarie 2021-2027**, privilegiando l'intervento dei PON in azioni mirate ad incrementare la **capacità attrattiva dei territori**;

- Irrobustimento delle azioni di **valorizzazione dell'immagine del Paese verso l'estero e rilancio del Made in Italy**;
- Accelerazione delle **politiche Green Deal e sostegno alla digitalizzazione**, soprattutto nell'accompagnamento delle imprese di minore dimensione alle piattaforme di commercio elettronico, oltre ad azioni mirate al reshoring delle attività delocalizzate;
- **Semplificazione fiscale e amministrativa** che ostacola l'attività di impresa a partire dalla **cancellazione** della norma che ha introdotto la **responsabilità solidale dei committenti sulle ritenute fiscali dei dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici**;
- Attribuzione alle imprese ubicate nelle zone interessate, che nel periodo dal 21 febbraio 2020 fino al termine delle misure di contenimento, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente del triennio 2017-2019, di un contributo fino al 100 per cento del predetto decremento.
- Creazione di ZFU per i territori interessati dall'emergenza sanitaria.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTI

- 1. Proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento per i comuni della "zona rossa", ripresa rateizzata dei versamenti sospesi con eventuale ricorso al credito per il pagamento delle somme dovute**
- 2. Proroga dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione**
- 3. Estensione della sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi alle imprese agroalimentari, agrituristiche e di noleggio con conducente**
- 4. Cassa interazione in deroga: estensione ai lavoratori rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi**
- 5. Indennità una tantum di 15.000 euro per i lavoratori autonomi**
- 6. Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento covid-19**
- 7. Sostegno alle imprese danneggiate: indennizzo pari al 100% del decremento subito**
- 8. Istituzione di una ZFU nei comuni della "zona rossa"**
- 9. Cassa interazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna : estensione ai lavoratori rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi**
- 10. Fondo Centrale di Garanzia**
- 11. Estensione alle micro e piccole imprese dei mutui a tasso zero**

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga della sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, disciplina della ripresa dei versamenti sospesi anche mediante rateizzazione)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del Ministero dell'Economia e finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020.
2. Gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, e successive modificazioni, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine della sospensione. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di versamento delle somme oggetto di sospensione comprese le ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un

finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare entro la fine del mese precedente il termine di versamento. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 a partire dal 1° luglio 2021 in quattro rate semestrali di pari importo.

5. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.

Proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento per i comuni della “zona rossa”, ripresa rateizzata dei versamenti sospesi con eventuale ricorso al credito per il pagamento delle somme dovute

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare il periodo di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nelle zone direttamente interessate dalle misure di contenimento del contagio da COVID -19, come individuate nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Il termine, inizialmente individuato nel 31 marzo 2020, viene opportunamente posticipato al 30 giugno 2020 in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza sanitaria.

Viene, inoltre introdotta la possibilità di effettuare adempimenti e versamenti tributari sospesi per effetto dell'emergenza COVID-19 entro un più ampio termine rispetto a quello previsto dall'articolo 1, c. 4, decreto ministeriale 24 febbraio 2020. Tale disposizione oggi prevede un'unica scadenza (30 aprile 2020, cioè il mese successivo al termine di sospensione), entro cui dovrebbero essere effettuati tutti gli adempimenti e versamenti sospesi. Per evidenti ragioni organizzative si ritiene opportuno introdurre un più ampio periodo (31 dicembre 2020) entro cui effettuare gli adempimenti sospesi mentre per ragioni economiche e finanziarie, si ritiene opportuno consentire che i versamenti sospesi siano effettuati sempre entro il 31 dicembre 2020, ma consentendo altresì la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo, analogamente a quanto previsto per altre calamità naturali.

Viene infine previsto, analogamente a quanto avvenuto per il Sisma “Emilia” del 2012 e per il Sisma “Italia Centrale” del 2016, che per la ripresa dei versamenti tributari le imprese della “zona rossa” possano ricorrere ad un finanziamento garantito dallo Stato con interessi a carico del Bilancio pubblico, da restituire in quattro rate semestrali, a decorrere dal 1° luglio 2021. In tal modo, le imprese, anche agricole, e i lavoratori autonomi ricevono liquidità, senza aggravio di interessi, per il pagamento dei tributi entro il termine previsto per il versamento dei tributi sospesi (quindi, versamento da effettuarsi entro l'anno corrente); gli stessi dovranno restituire la quota capitale del prestito ricevuto a decorrere dal 1° luglio 2021 in quattro rate semestrali di pari importo.

Il meccanismo, già collaudato per altre calamità naturali, ha il vantaggio di evitare che i tributi dell'anno in corso affluiscano, per effetto della sospensione e della eventuale rateizzazione, al Bilancio dello Stato dell'anno successivo.

L'emendamento richiede una copertura in merito agli interessi passivi a carico del Bilancio dello Stato non quantificabile.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 2

Apportare le seguenti modifiche:

- a) comma 1, sostituire le parole: "30 aprile 2020" con le seguenti "30 giugno 2020";
- b) comma 3, sostituire le parole: "31 maggio 2020" con le seguenti: "30 giugno 2020".

Proroga dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato a prorogare, in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, i termini di sospensione dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

L'emendamento non necessita di copertura.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 8

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

Al comma 1, sostituire le parole:

“Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator”

con le seguenti:

“Per le imprese turistiche di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché per le imprese agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, per le imprese di taxi e noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le imprese di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 e per le imprese agroalimentari concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”.

Estensione della sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi alle imprese agroalimentari, agrituristiche e di noleggio con conducente

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato ad estendere alle imprese agrituristiche, a quelle di taxi, noleggio con conducente e noleggio di autobus con conducente, e alle imprese agroalimentari, che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi già prevista dal decreto legge in esame per le sole imprese del settore turistico-ricettivo, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Tale modifica si rende necessaria per consentire a tutte le imprese di produzione o di servizi che operano nell'ambito della filiera del turismo di affrontare la crisi derivante dall'emergenza del Coronavirus.

Testo coordinato

1. Per le imprese **turistiche di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese le imprese** turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **nonché per le imprese agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, per le imprese di taxi e noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le imprese di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 e per le imprese agroalimentari concorrenti alla formazione dell'offerta turistica**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso

delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 15

(Cassa integrazione in deroga)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis Rientrano nell'applicazione del comma 1 i datori di lavoro aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

Cassa interazione in deroga: estensione ai lavoratori rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi

Motivazioni

Allo scopo di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, con particolare riferimento alle zone più colpite dei Comuni individuati dal DPCM del 23 febbraio u.s., il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, agli artt. 13 e seguenti introduce alcune semplificazioni all'accesso agli ammortizzatori sociali della cassa integrazione ordinaria e dell'assegno ordinario sia sotto l'aspetto procedurale che per le durate consentite, nonché la possibilità del ricorso alla cassa integrazione in deroga.

Le disposizioni citate, tuttavia, nel richiamare l'istituto dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà disciplinati ai sensi del D.Lgs. 148/15, non si applicano all'art. 27 dello stesso D.Lgs. 148/2015 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), con la conseguenza di escludere, tra le altre, le imprese del settore artigiano rientranti nell'area delle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA). Conseguentemente si ritiene necessario, onde evitare gli effetti discriminatori della norma, introdurre una apposita disposizione che preveda in modo esplicito l'intervento della cassa in deroga per i datori di lavoro rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi disciplinati dal precitato art. 27, D.Lgs. 148/2015.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 16

(Indennità lavoratori autonomi)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da

“è riconosciuta”

fino alla fine con le seguenti:

“e che abbiano dovuto sospendere l'attività è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.”

Indennità una tantum di 15.000 euro per i lavoratori autonomi

Motivazioni

L'emendamento è diretto a prevedere un'indennità congrua a far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da parte dei lavoratori autonomi anche titolari di impresa. Si ritiene infatti che i 500 euro mensili (per un massimo di 3 mesi) non siano sufficienti a coprire tutte le perdite e i danni conseguenti allo stop forzato delle attività imprenditoriali da lavoro autonomo e che sia necessario implementare l'indennità prevedendo una somma una tantum pari a 15mila euro, in analogia con quanto previsto in relazione al crollo del Ponte Morandi a Genova.

La misura comporta oneri finanziari da quantificare.

Testo coordinato

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data ~~è riconosciuta, ai sensi del comma 2,~~ un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. **e che abbiano dovuto sospendere l'attività è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.** L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Senato della Repubblica
AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 16

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Sostegno delle imprese danneggiate a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nei comuni di cui all'allegato 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, che, nel periodo dal 21 febbraio 2020 fino al termine delle misure di contenimento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme sono stabiliti dal Commissario straordinario, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento covid-19

Motivazione

La misura proposta rientra tra quelle mirate a fronteggiare le conseguenze dell'evento sanitario connesso al COVID-19. Pertanto si propone un contributo di sostegno in favore delle imprese avente sede operativa all'interno delle zone individuate nell'allegato 1 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 con sede o unità locale ubicate nelle medesime zone che, nel periodo dal 21 febbraio 2020 fino al termine delle misure di contenimento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente del triennio 2017-2019, al fine di sostenere un efficace ripristino e immediato riavvio delle attività economiche presenti in tale zona, maggiormente incise dall'evento.

Il contributo viene riconosciuto fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di 200.000 euro, a domanda dei soggetti interessati, con autocertificazione, ai sensi dell'art. 46, d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentando l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili da cui sia possibile riscontrare contabilmente un decremento del fatturato nel periodo contemplato rispetto ai periodi di riferimento.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria non quantificabile.

Senato della Repubblica
AS 1746

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

Emendamento

Articolo 16

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 16-bis

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza
dell'emergenza Covid-19)

1. Alle imprese, ivi comprese quelle aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, che nel periodo dal 21 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

Sostegno alle imprese danneggiate: indennizzo pari al 100% del decremento subito

Motivazioni

L'emendamento mira ad introdurre misure a sostegno delle imprese, non solo quelle delle c.d. zone rosse, che a causa dell'emergenza coronavirus hanno subito un decremento del proprio fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019.

La misura consiste nell'erogazione di una somma che copra fino al 100% del predetto decremento con un limite massimo di 200.000 euro.

Il sostegno economico viene riconosciuto a tutte le imprese che operano nel territorio italiano, in quanto l'impatto negativo dell'emergenza in atto coinvolge un ampio numero di imprese e non solo quelle che hanno la propria sede legale o operativa nelle c.d. zone rosse.

La misura comporta oneri finanziari da quantificare.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 16

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori interessati dall'emergenza COVID-19)

1. Nei territori individuati dall'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 21 febbraio 2020 fino al termine delle misure di contenimento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nei comuni interessati le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il periodo d'imposta successivo.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 limitatamente al primo anno di attività.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Istituzione di una ZFU nei comuni della “zona rossa”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'istituzione di una Zona Franca Urbana, nei Comuni della zona rossa interessati all'emergenza sanitaria COVID-19. Al pari di quanto previsto per altre calamità naturali (ad esempio, sisma “Emilia” 2012, sisma “Italia centrale” 2016, crollo Ponte Morandi) verificatesi negli anni passati, si ritiene quanto mai necessario, anche in tale fase emergenziale, introdurre analoghe misure a sostegno delle imprese ubicate nelle zone più direttamente coinvolte.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria non quantificabile.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 17

(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis “Rientrano nell'applicazione del comma 1 i datori di lavoro aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

Cassa interazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: estensione ai lavoratori rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi

Motivazioni

Allo scopo di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, con particolare riferimento alle zone più colpite dei Comuni individuati dal DPCM del 23 febbraio u.s., il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, agli artt. 13 e seguenti introduce alcune semplificazioni all'accesso agli ammortizzatori sociali della cassa integrazione ordinaria e dell'assegno ordinario sia sotto l'aspetto procedurale che per le durate consentite, nonché la possibilità del ricorso alla cassa integrazione in deroga.

Le disposizioni citate, tuttavia, nel richiamare l'istituto dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà disciplinati ai sensi del D.Lgs. 148/15, non si applicano all'art. 27 dello stesso D.Lgs. 148/2015 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), con la conseguenza di escludere, tra le altre, le imprese del settore artigiano rientranti nell'area delle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA). Conseguentemente si ritiene necessario, onde evitare gli effetti discriminatori della norma, introdurre una apposita disposizione che preveda in modo esplicito l'intervento della cassa in deroga per i datori di lavoro rientranti nell'area dei Fondi di solidarietà alternativi disciplinati dal precitato art. 27, D.Lgs. 148/2015.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Art. 25

(Fondo garanzia PMI)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concessa, a titolo gratuito. Per il medesimo periodo di dodici mesi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la medesima garanzia è concessa con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro e con una percentuale massima di copertura, per gli interventi di garanzia diretta, pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Fondo di garanzia

Motivazioni

L'emendamento è diretto ad assicurare, per un periodo di un anno e per tutto il territorio nazionale, l'accesso gratuito alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Testo coordinato

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, ~~con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020~~, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito ~~e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro~~. ~~Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è~~ **Per il medesimo periodo di dodici mesi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la medesima garanzia è concessa con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro e con una percentuale massima di copertura, per gli interventi di garanzia diretta, pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Senato della Repubblica

AS 1746

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 33

Dopo l'articolo inerire il seguente:

“Articolo 33-bis

(Misure per le micro e piccole imprese)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ubicate nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi in convenzione di una o più banche o intermediari finanziari vigilati iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.”

Estensione alle micro e piccole imprese dei mutui a tasso zero

Motivazioni

L'emendamento è diretto ad assicurare alle micro e piccole imprese, situate nelle regioni maggiormente colpite (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Si prevede, infatti, la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a dieci anni, di importo massimo di 150.000 euro, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle imprese, situate nelle suddette regioni, che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus.

L'emendamento necessita di copertura pari a 300 milioni di euro.